

COMUNE DI TRECENTA

CARTA DI IDENTITÀ AL MINORE

La carta d'identità del minore ha una durata più limitata rispetto a quella del maggiorenne ed è:

- 3 anni quando il documento è richiesto prima del compimento del 3[^] anno di vita del bambino;
- 5 anni quando il documento è richiesto prima del compimento del 18[^] anno.

Il minore può ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio soltanto con l'assenso di coloro che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

Non è ammesso l'assenso di uno soltanto di loro.

L'assenso può essere reso congiuntamente al momento del rilascio. A tal fine i genitori, muniti ciascuno di un documento d'identificazione, si recano insieme al minore presso l'Ufficio Anagrafe.

Può anche essere reso in modalità disgiunta. Uno dei genitori (o entrambi) per proprio conto può rendere l'assenso su apposito modello con firma autografa e farlo pervenire all'ufficio, con fotocopia del documento d'identificazione del sottoscrittore, prima del rilascio della carta d'identità.

Il minore di anni 14 può viaggiare soltanto se accompagnato dai genitori o da uno di essi (o da altro adulto incaricato dai genitori).

Per tale scopo i genitori, in fase di rilascio della carta, possono richiedere che i loro nomi siano indicati sul documento, evitando di dover portare con sé all'estero altra documentazione.

Per il rilascio della carta il minore deve essere prima identificato.

L'identificazione avviene:

1. Mediante un altro documento d'identità (anche in via di scadenza);
2. Mediante due testimoni maggiorenni (gli stessi genitori – preferibilmente), muniti di proprio documento d'identificazione.